

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAG ED ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - AES (PERIODO 1 AGOSTO 2019- 31 LUGLIO 2022) - CIG 79290792FC.

L'anno, il giorno del mese di, a Pioltello, in via C. Cattaneo 1, nella Sede istituzionale dell'Azienda Speciale Futura, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

-, nato a il, domiciliato per l'ufficio in Pioltello, presso la sede aziendale, che interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia "Futura" (in seguito denominato "Azienda"), codice fiscale e partita I.V.A. 12547300157, nella sua qualifica di Amministratore Unico;

E

- nato a il e residente in, il quale interviene al presente atto e agisce non in proprio, bensì in nome per conto e nell'interesse di (in seguito denominata "Impresa"), con sede in, Registro Imprese di....., codice fiscale e partita I.V.A., nella sua qualifica di..... (di seguito denominato "Appaltatore").

PREMESSO CHE

- con determina n. del, l'Azienda ha autorizzato, ai sensi degli artt. 60, 95, D.Lgs. 50/2016 e smi, (di seguito Codice dei contratti) l'acquisizione dei SERVIZI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAG ED ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - AES (PERIODO 1 AGOSTO 2019- 31 LUGLIO 2022) per la durata di anni due – per un valore complessivo pari a €,00 (...../00), oltre IVA indicando la procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con verbale n. X del XXXXXXXXX L'Azienda, in qualità di stazione appaltante ha redatto la graduatoria provvisoria e ha dichiarato, con determinazione n. del XXXXXXXX aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- con determinazione n..... del....., il Dirigente ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXX;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti;
- la stazione appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore;
- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione di diritto del contratto medesimo.

INDICE:

- Art. 1 – Norme regolatrici
- Art. 2 - Oggetto del contratto
- Art. 3 - Durata del contratto
- Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 5 – Importo contrattuale
- Art. 6 – Organico dell'appaltatore
- Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 7bis - Clausola sociale - Prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario
Art. 8 - Obblighi di riservatezza
Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
Art. 10 - Sospensione dei servizi
Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni
Art. 12 - Spese inerenti al servizio
Art. 13 – Subappalto
Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 15 – Garanzia definitiva
Art. 16 – Recesso
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Art. 18 - Risoluzione
Art. 19 – Penali
Art. 20 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012
Art. 21 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
Art. 22 - Quinto d'obbligo e Varianti
Art. 23 - Certificazione di regolare esecuzione
Art. 24 - Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione
Art. 25 – Fatturazione e pagamenti
Art. 26 - Codice di comportamento; divieto di pantouflage
Art. 27 - Foro di competenza
Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:

- Disciplinare di gara;
- Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
- Capitolato tecnico;
- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Azienda.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel Capitolato tecnico: svolgimento dei SERVIZI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE ED ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (PERIODO 1 AGOSTO 2019- 31 LUGLIO 2021)

I locali presso i quali verrà effettuato il servizio sono ubicati nelle seguenti sedi:

Art. 3 - Durata del contratto

La durata dell'appalto è fissata in due anni scolastici e decorre dalla data di attivazione del servizio indicata in apposito verbale di inizio attività predisposto e controfirmato dalle parti.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'appaltatore

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel Capitolato tecnico, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dall'Azienda. L'aggiudicatario ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. È facoltà dell'aggiudicatario presentare le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni,

senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Azienda e di terzi autorizzati. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Azienda e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 e smi). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa:

- eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di strutture, impianti e procedure di lavorazione alle normative vigenti;
- il rilascio di una eventuale dichiarazione di conformità alle norme vigenti relative a tutti i beni installati.

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 2 e per tutta la durata prevista, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, viene determinato in € XXXXXXXXXXXXX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX), al quale va aggiunto il costo relativo alla sicurezza, pari a € XXXXXX

(XXXXXXXXXXXX) per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a € XXXXXXXXXXXXX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

L'appalto è stipulato sulla base di una stima della consistenza dei servizi basata su dati storici, l'Azienda si riserva di ridurre o aumentare la quantità dei servizi resi sulla base delle reali esigenze del servizio variabili di anno in anno in funzione delle richieste dell'utenza e/o delle esigenze organizzative dei servizi stessi in base alle disposizioni del Comune di Pioltello e/o dell'Azienda.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 i prezzi unitari offerti dall'appaltatore non subiranno variazioni per la durata dell'appalto.

Art. 6 – Organico dell'appaltatore

L'impresa aggiudicataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale o tramite ricorso ad un subappaltatore.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti, nel rispetto delle misure minime individuate dal Capitolato tecnico.

L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

L'Amministrazione avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Azienda ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016, In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 7bis - Clausola sociale - Prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio e dei livelli di occupazione, l'Appaltatore dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo Appaltatore.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'appaltatore è stato informato, ai sensi e per gli effetti del reg. UE 2016/679 ("GDPR") e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli adempimenti inerenti alla gestione del presente contratto ed acconsente al trattamento dei dati personali per tali finalità.

In relazione all'esecuzione del contratto l'appaltatore è Responsabile del trattamento dei dati personali ed in tale qualità è tenuto all'osservanza delle previsioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La nomina a Responsabile del trattamento verrà formalizzata in apposito atto entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto. Nello stesso atto verranno esplicitati i compiti del Responsabile e le sue responsabilità.

Oltre agli obblighi di legge relativi alla protezione e alla riservatezza dei dati personali l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e le informazioni anche di carattere non personale, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli o condividerli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione (o trattamento) a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

Il trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. L'eventuale utilizzo di immagini (foto, realizzazione di

dvd, ecc.) sarà soggetto all'acquisizione di specifiche liberatorie da parte dei genitori (o di altri soggetti esercenti la potestà genitoriale) nel caso in cui l'interessato sia il minore che frequenta i servizi oggetto del presente contratto. Nel caso in cui l'interessato sia un adulto accompagnatore a lui spetta il rilascio della liberatoria.

Eventuali relazioni sul comportamento dei minori che fruiscono dei servizi i servizi oggetto del presente contratto saranno parimenti soggette ad apposita liberatoria da parte dei genitori (o di altri soggetti esercenti la potestà genitoriale).

Il contraente procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Azienda. In mancanza di istruzioni formali o in caso di istruzioni non chiare o incomplete, l'appaltatore dovrà farsi parte diligente richiedendo all'Azienda (che è titolare del trattamento) specifiche istruzioni integrative per disciplinare ogni attività di trattamento che intenda o debba eseguire. In mancanza di adeguate specificazioni, l'appaltatore si impegna, in ogni caso, ad attuare nel trattamento un comportamento rispettoso dei principi di legge, diligente, corretto e rispondente allo stato dell'arte dei requisiti per l'attuazione di sistemi di gestione della sicurezza dell'informazioni.

I dati personali dell'appaltatore sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'Azienda; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Azienda si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 15 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 11.

Art. 10 - Sospensione dei servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Azienda e/o di terzi.

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

A tale scopo l'Impresa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione:

- una copertura assicurativa RCT/O, con massimali non inferiori a euro 3.000.000,00 RCT per sinistro, per persona e per danni a cose e/o animali ed euro 3.000.000,00 RCO per sinistro e per persona;

- una polizza infortuni dei minori iscritti al servizio, che contemplino i seguenti massimali:

- euro 100.000,00 in caso di morte;
- euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente
- euro 5.000,00 per rimborso spese sanitarie
- euro 50,00 per indennità giornaliera in caso di ricovero

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza RCO con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 euro (tre milioni di euro) per sinistro, precisando che non vi sono limiti al numero disastri.

La durata delle polizze dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi

momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Committente entro la data di inizio del servizio.

Art. 12 - Spese inerenti al servizio

Tutte le spese necessarie alla realizzazione del servizio richiesto dall'Azienda sono interamente a carico dell'Impresa salvo quanto previsto specificatamente nel capitolato tecnico.

Art. 13 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni, ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore pari al% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il subappalto sarà concesso dall'Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'Azienda autorizzi il subappalto, l'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dello stesso D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

In ogni caso l'Azienda pagherà i corrispettivi per la fornitura all'impresa aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l'impresa subappaltatrice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei

flussi finanziari.

L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG n. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/ivenga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:

XXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXX;

Art. 15 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXX del XXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e smi, in favore dell'Azienda.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti diservizi. L'Azienda può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia entro dieci giorni ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 16 – Recesso

L'Azienda ha diritto, ai sensi dell'art. 109 c. 1 del D.lgs. 50/2016, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o tramite PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In caso di recesso dell'Azienda, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti

dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto delle attività già eseguite.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/icorrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Risoluzione

L'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso L'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o PEC, nei seguenti casi:

a) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); subappalto (art. 13); cauzione (art. 15); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 17).

b) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

c) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature presso i luoghi di espletamento del servizio. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altristrumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Quando il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, stila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione per inadempimento, in sede di liquidazione finale dei servizi, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Rimane salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

In base a tale articolo, a seguito della risoluzione, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a..

Art. 19 – Penali

L'Azienda potrà controllare l'andamento dei servizi, mediante periodiche verifiche su:

- l'effettiva realizzazione delle attività progettuali;
- l'operato degli educatori.

Il personale dell'Azienda o altro personale all'uopo designato, ha facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche sull'attività svolta dagli operatori dell'aggiudicatario. Qualora fossero rilevate disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, nell'operato del personale, l'affidatario dovrà adeguarsi tempestivamente alle indicazioni impartite dall'Azienda. Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato d'appalto, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità del valore compreso tra un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, in numero superiore a cinque, l'Azienda si riserva di risolvere il contratto e affidare il servizio ad altro operatore economico, fatti salvi tutti i diritti, i crediti e i risarcimenti vantati verso l'aggiudicatario inadempiente.

Il relativo importo sarà assolto tramite escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 15 e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al concessionario cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Azienda ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sotto indicate.

Art. 20 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.135/2012

L'Azienda si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi e il Contraente non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità; - di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

Art. 21 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016, a seguito della risoluzione, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 - Quinto d'obbligo e Varianti

L'Azienda potrà richiedere all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione

si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 23 - Certificazione di regolare esecuzione

Il Responsabile del procedimento procederà a rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione al termine dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs 50/2016.

Art. 24 - Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione

L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 25 – Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 l'Appaltatore potrà emettere fatture elettroniche con cadenza mensile (in regime di split payment) intestate all'Azienda e riportanti le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e riportante il CIGn.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Azienda, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro i termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, sul/conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture elettroniche dovranno essere emesse:

- dalla società mandataria, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, così come definito dall'art.48 c. 2 del D.Lgs 50/2016.

- separatamente da mandataria e mandante/i, ognuno per le prestazioni di competenza eseguite, in caso di raggruppamento di tipo verticale, così come definito dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs 50/2016.

La/e fattura/e di cui sopra sarà/anno pagata/e dall'Azienda alla mandataria, sul conto correntededicato di cui alla l. 136/2010.

La stessa mandataria si farà carico di corrispondere alle imprese mandanti la quota relativa alle prestazioni eseguite, sollevando l'Azienda da ogni possibile controversia che potesse nascere in ordine ai pagamenti dovuti alle singole imprese mandanti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Azienda procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D.Lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Azienda applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Azienda le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 26 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Milano.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA SPECIALE FUTURA

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e deidocumenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni diseguito elencate:
Articolo 7bis (Clausola sociale); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Risoluzione); Articolo 19(Penali); Articolo 20 (Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012); Articolo 24 (Fatturazioni epagamenti).

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX